

**RISPARMIO**

MENTE SERENA TUTELA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI VITA INTERA RIVALUTABILE A PREMIO ANNUO

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- KID - Key Information Document
- DIP AGGIUNTIVO IBIP - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI comprensive del Regolamento della Gestione Separata
- GLOSSARIO
- MODULO DI PROPOSTA

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

(Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Mente Serena Tutela PC

Ideatore del prodotto: Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sito web dell'ideatore del prodotto: www.groupama.it

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: +39 0630181

CONSOB è responsabile della vigilanza di Groupama Assicurazioni S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 18/12/2025

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili a premio annuo.

Termine: Prodotto a vita intera che termina con il decesso dell'assicurato.

Obiettivi: Il prodotto prevede, a fronte del versamento di premi annui, la liquidazione del capitale assicurato iniziale, rivalutato e consolidato annualmente fino alla data del decesso o del riscatto, in funzione dei risultati della Gestione Separata ValorePiù. Il prodotto si prefigge l'obiettivo di conservare nel lungo periodo il capitale versato, proteggendolo dalla variabilità dei mercati. In ogni caso al momento del riscatto o in caso di decesso, è garantita la restituzione del capitale versato, al netto di tutti i costi applicabili.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Il prodotto è destinato ad un cliente al dettaglio, persona giuridica, con una conoscenza base del mercato dei capitali e degli strumenti finanziari, una capacità di immobilizzare la somma investita per almeno 10 anni, una propensione al rischio bassa, una capacità finanziaria di subire perdite nulle sul capitale versato al netto dei costi e che si prefigge l'obiettivo della conservazione dello stesso nel tempo.

Prestazioni assicurative e costi: La Società si impegna a corrispondere, ai beneficiari designati, il capitale assicurato iniziale rivalutato fino al momento in cui si verifica il decesso dell'assicurato. Il valore di tale prestazione è dettagliato nella sezione Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento. Il periodo di pagamento dei premi annui viene stabilito dal Contraente all'atto della sottoscrizione del contratto, tra un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni, e fermo rimanendo che l'età dell'Assicurato al termine del periodo di pagamento dei premi non può eccedere i 75 anni. Il premio minimo è di importo pari a 600€ annui. Il premio per il rischio biometrico, calcolato sulla base delle caratteristiche tipiche degli investitori al dettaglio, ipotizzando un'età dell'assicurato alla sottoscrizione di 40 anni è pari al 0,089% del premio. Detto premio aumenta al crescere dell'età dell'assicurato. Non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se voi pagate dei costi di ingresso e/o di riscatto. In tal caso è prevista la restituzione del capitale al netto di tali costi.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Potrebbe risultare complicato incassare anticipatamente oppure il prezzo pagato per l'incasso anticipato potrà avere impatti significativi

su quanto viene restituito in totale.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni Esempio di investimento: € 1.000,00 all'anno. Premio assicurativo 8,90 €		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni	In caso di uscita dopo 10 anni
Scenari di sopravvivenza				
Minimo	Garanzia del capitale investito e di conservazione dei rendimenti attribuiti al contratto.	-	€ 8.351,46	€ 8.351,46
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	-	€ 4.430	€ 9.420
	Rendimento medio per ciascun anno		-4,01%	-1,09%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	-	€ 4.620	€ 10.320
	Rendimento medio per ciascun anno		-2,63%	0,57%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	-	€ 4.650	€ 10.580
	Rendimento medio per ciascun anno		-2,43%	1,03%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	-	€ 4.680	€ 11.070
	Rendimento medio per ciascun anno		-2,23%	1,84%
Scenario di morte				
Decesso dell'assicurato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.290	€ 9.580	€ 10.580

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole presentano una diversa probabilità stimata di verificarsi. Per i tre scenari la probabilità che si verifichi un risultato peggiore di quello rappresentato è pari rispettivamente al 10%, al 50% e al 90%.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di riscatto prima del periodo di detenzione raccomandato potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.

Il rendimento è garantito solo se, il risultato finanziario della Gestione Separata al netto delle commissioni di gestione, è positivo.

Cosa accade se Groupama Assicurazioni S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza di Groupama Assicurazioni S.p.A. gli attivi posti a copertura degli impegni assunti dalla Società saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Società stessa - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. Non essendo previsto alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare, in tutto o in parte, eventuali perdite, è comunque possibile che, in conseguenza dell'insolvenza di Groupama Assicurazioni S.p.A., gli aventi diritto possano perdere una parte o l'intero valore dell'investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

- 1.000,00 EUR all'anno di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni	In caso di uscita dopo 10 anni
Costi totali	-	€ 806	€ 1.307
Incidenza annuale dei costi (*)	-	5,6% ogni anno	2,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,4% prima dei costi e al 1% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 10 anni
Costi di ingresso	Costi già inclusi nel premio pagato e destinati a coprire le spese commerciali e amministrative. Rappresentano il 6,00% del primo premio pagato. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	0,1%
Costi di uscita	I costi di uscita sono indicati come "N/A" nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.	NA

Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,2% del valore dell'investimento nei primi 8 anni, 1,1% tra il 9° e il 15° quindi 1,0%. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	2,3%
Costi di transazione	0,0% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Il periodo di detenzione è stato scelto in base alle caratteristiche del prodotto e dei sottostanti. E' possibile esercitare il diritto di riscatto, risolvendo anticipatamente il contratto, dopo il pagamento di almeno tre annualità - se la durata del periodo di pagamento dei premi non è inferiore a sei anni - o di almeno due annualità di premio - se la durata del periodo di pagamenti dei premi è pari a cinque anni. Durante il periodo di pagamento dei premi annui il costo di riscatto corrisponde al 60% dell'ultimo premio annuo netto corrisposto, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui non corrisposti, con eventuali frazioni, sta al numero di premi annui pattuiti. Se la durata del periodo di pagamento dei premi è inferiore a 10 anni, il costo di riscatto è ridotto di tanti decimi quanti sono gli anni di durata del periodo di pagamento dei premi. Successivamente al termine del pagamento dei premi non sono previsti costi di riscatto. Il riscatto deve essere richiesto per iscritto.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami, Viale Cesare Pavese, 385, 00144 Roma, via email all'indirizzo reclami@groupama.it oppure via fax al numero 06.80210979.

Maggiori dettagli per la presentazione dei reclami sono disponibili sul sito internet della Compagnia alla seguente pagina: www.groupama.it/conoscerci/contatti/reclami

Altre informazioni rilevanti

Ulteriori informazioni sul prodotto e sulla Compagnia sono disponibili sul sito web www.groupama.it

Prima della sottoscrizione del Contratto, al contraente deve essere consegnato il Set Informativo, contenente il presente KID, il DIP aggiuntivo IBIP, il Modulo di proposta e le Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento del Fondo. Per la consultazione della versione aggiornata dei predetti documenti si rinvia al sito www.groupama.it

Dopo la conclusione del Contratto, l'impresa trasmetterà annualmente il Documento unico di rendicontazione della posizione assicurativa.

Le informazioni relative alla performance passata del prodotto e dei relativi sottostanti sono disponibili sul sito internet di Groupama Assicurazioni S.p.A alla pagina www.groupama.it/quotazioni-e-rendiconti-fondi/.

Il Prodotto non promuove caratteristiche ambientali o sociali e non effettua alcun investimento sostenibile; in ogni caso è esposto a rischi di sostenibilità.

Il Prodotto prende in considerazione gli effetti negativi più significativi (c.d. "PAI") delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. Nel Documento Unico di Rendicontazione che la Compagnia trasmette annualmente al contraente è riportato in che modo i sottostanti collegati al prodotto hanno preso in considerazione i PAI nel periodo di riferimento.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione del sito internet della Compagnia <https://www.groupama.it/sostenibilita>.

(Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco)

Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili a vita intera a premio annuo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Mente Serena Tutela
Contratto Rivalutabile (Ramo I)

Data: 10/02/2026 Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A0955. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Mente Serena Tutela è un contratto sulla vita a copertura del rischio di morte dell'Assicurato a premi annui anticipati e per una durata stabilita alla decorrenza del contratto, le cui prestazioni assicurate sono rivalutabili perché collegate ai risultati di una Gestione Separata denominata "ValorePiù". Non si possono corrispondere premi unici aggiuntivi.



Quali sono le prestazioni?

La durata può variare da minimo 5 anni a massimo 30 anni, purché l'Assicurato al termine del periodo di pagamento dei premi non abbia un'età assicurativa superiore a 75 anni.

In caso di sospensione dei premi dopo che siano state interamente pagate le prime tre annualità, ridotte a due per i contratti con periodo di pagamento dei premi di durata pari a cinque anni, il Contratto rimane in vigore per un capitale ridotto.

Il capitale assicurato ridotto coincide con il valore di riscatto, calcolato al momento dell'interruzione dei premi.

Il capitale assicurato ridotto pagabile in caso di decesso dell'Assicurato viene rivalutato ad ogni successiva ricorrenza annuale del Contratto.

Il Contratto prevede la seguente opzione:

Tipo di opzione	Descrizione dell'opzione	Modalità di esercizio
Conversione del valore di riscatto in rendita vitalizia	Conversione del valore di riscatto del contratto in rendita vitalizia rivalutabile fino al decesso dell'Assicurato e reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo vitalizzando oppure rendita rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi cinque, dieci o quindici anni fino a che l'Assicurato è in vita. L'opzione è esercitabile se la rendita annua è di almeno di 5.000 euro.	Richiesta scritta purché l'Assicurato non abbia un'età assicurativa superiore a 75 anni

Il regolamento della Gestione Separata ValorePiù è disponibile sul sito internet www.groupama.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Se la morte dell'Assicurato è causata da uno dei casi seguenti, Groupama Assicurazioni paga ai Beneficiari solo l'importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso: ✗ dolo del Contraente o del Beneficiario ✗ partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi ✗ partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di terrorismo, rivoluzione, fatti di guerra, guerra civile, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal Ministero competente; ✗ incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
-----------------------	--

	✗ suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione ✗ attività professionale che comporti una maggiorazione di rischio e che, seppur praticata al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione, non venga dichiarata dall'Assicurato; ✗ attività sportiva che comporti una maggiorazione di rischio e non dichiarata come praticata al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Per i contratti emessi senza visita medica, in caso di decesso avvenuto entro 6 mesi dalla decorrenza per le polizze in regola con i pagamenti, Groupama Assicurazioni indennizza i Beneficiari per un importo pari ai soli premi pagati al netto dei costi e non il capitale assicurato iniziale.

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza il periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.

Groupama Assicurazioni non applica la carenza sopraindicata e pertanto le garanzie previste della polizza sono pienamente operanti, qualora il decesso avvenuto entro i primi sei mesi dalla conclusione della polizza sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

Rimane inoltre convenuto che il capitale assicurato non viene pagato nei primi 5 anni di decorrenza se il decesso dell'Assicurato avviene per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o per altra patologia ad essa collegata. Questa carenza si innalza a 7 anni se l'Assicurato sottoposto a visita medica si è rifiutato di eseguire gli esami clinici specifici richiesti per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività o a altra patologia ad essa collegata.



Quanto e come devo pagare?

Premio	Il periodo di pagamento dei premi annui viene stabilito all'atto della sottoscrizione del contratto. Premio annuo minimo: 600,00 euro
	Il premio annuo può essere corrisposto anche in rate frazionate (semestrali, trimestrali, trimestrali o mensili) e pagato mediante: assegni bancari, postali o circolari, non trasferibili - ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico.



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto ad investitori persone giuridiche con obiettivo di conservazione del capitale investito in un orizzonte temporale di lungo termine, conoscenza base dei prodotti di investimento, tolleranza al rischio bassa e capacità finanziaria di sostenere perdite nulle del capitale investito.



Quali costi devo sostenere?

In aggiunta alle informazioni del KID si riportano i seguenti costi:

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'intermediario, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 12%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS O CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .
	Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it , corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa. Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.consob.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitrato può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la risoluzione di controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.
--	---

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<u>Imposta sui premi</u>: i premi versati non sono soggetti ad imposte. <u>Detraibilità fiscale dei premi</u>: i premi versati non consentono di beneficiare della detrazione d'imposta. <u>Tassazione delle prestazioni</u>: in caso di morte dell'Assicurato le somme pagate da Groupama sono esenti da IRPEF. Negli altri casi si applica l'aliquota del 26% alla differenza tra il capitale liquidabile e i premi versati al netto della quota parte destinati alla copertura del rischio di morte. Questa differenza è ridotta del 51,92% per i proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986. Questa ritenuta non si applica alle attività commerciali e alle persone fisiche o enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA DI MODIFICHE ANAGRAFICHE, RICHIESTA DI PREVENTIVO DI RISCATTO, CONSULTAZIONE ANDAMENTO INVESTIMENTO)

(Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco)



Groupama
Assicurazioni

RISPARMIO

MENTE SERENA TUTELA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

(Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco)

Indice

Premessa.....	3
SEZIONE I: CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO	3
Art. 1 - Oggetto del Contratto	3
Art.2 - Obblighi della Società.....	3
Art. 3 - Durata del contratto	3
Art. 4 - Prestazioni assicurate	3
Art. 5 - Rischio di morte.....	3
SEZIONE II: CONCLUSIONE, REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO	4
Art. 6 - Conclusione ed efficacia del contratto.....	4
Art. 7 - Diritto di revoca della proposta.....	4
Art. 8 - Diritto di recesso del Contraente	4
SEZIONE III: CLAUSOLE DI CARENZA CONTRATTUALE.....	4
Art. 9 - Clausole di carenza contrattuale per contratti emessi in assenza di visita medica (limiti .. alla garanzia assicurativa).....	4
Art. 10 - Clausole di carenza contrattuale per contratti emessi con visita medica (limiti alla garanzia assicurativa)	5
SEZIONE IV: DICHIARAZIONI	5
Art. 11 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	5
SEZIONE V: PREMI	6
Art. 12 - Premi annui	6
Art. 13 - Interruzione del pagamento dei premi - Riduzione delle prestazioni	6
Art. 14 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione	7
SEZIONE VI: REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO.....	7
Art. 15 - Rivalutazione annuale del capitale	7
Art. 16 - Riscatto totale.....	8
Art. 17 - Prestiti	8
Art. 18 - Conversione del valore di riscatto in rendita vitalizia	8
SEZIONE VII: ALTRE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI	9
Art. 19 - Cessione, pegno, vincoli, beneficiari	9
Art. 20 - Legge applicabile al contratto.....	9
Art. 21 - Pagamenti della Società.....	9
Art. 22 - Duplicato di polizza	11
Art. 23 - Tasse e imposte	11
Art. 24 - Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio	11
Art. 25 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni (Sanction Limitation and Exclusion Clause).....	11
Art. 26 - Foro Competente	11

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DI GROUPAMA ASSICURAZIONI DENOMINATA “VALOREPIÙ”	12
GLOSSARIO	15

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Premessa

Il Contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni di Assicurazione che seguono;
- da quanto indicato nel documento di polizza, comprensivo di eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

SEZIONE I: CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto del Contratto

Il contratto si propone di assicurare il rischio di decesso dell'Assicurato senza limiti temporali.

Se non liquidato in via anticipata per riscatto totale, il contratto riconosce il capitale assicurato ai Beneficiari designati in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca esso avvenga.

Nel contempo, il contratto consente di soddisfare esigenze di risparmio, attraverso la rivalutazione annuale del capitale assicurato ed il riconoscimento di un rendimento minimo su base annua.

Art.2 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e gli appendici da essa firmate.

Art. 3 - Durata del contratto

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Alla data di decorrenza del contratto, l'età dell'Assicurato non può essere inferiore ai 18 anni e superiore ai 70.

All'atto della sottoscrizione del contratto, è il Contraente a decidere il periodo di pagamento dei premi annui, che può variare tra un minimo di 5 e un massimo di 30 anni. L'Assicurato non può eccedere i 75 anni di età al termine del periodo di pagamento dei premi.

Art. 4 - Prestazioni assicurate

Prestazione della garanzia base

Con il decesso dell'Assicurato, in qualunque momento avvenga, verrà corrisposto ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, il capitale assicurato iniziale maggiorato delle rivalutazioni riconosciute.

L'importo del capitale assicurato iniziale corrisponde al valore del capitale assicurato indicato nella proposta di assicurazione e nel simple di polizza.

Il capitale assicurato iniziale, derivante dai premi corrisposti, viene annualmente rivalutato in base a quanto previsto al successivo art.15.

Art. 5 - Rischio di morte

E' prevista copertura per il rischio morte qualunque sia la causa e senza limiti territoriali.

La garanzia assicurativa non copre i casi di decesso avvenuti per:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di terrorismo, rivoluzione, fatti di guerra, guerra civile, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- attività professionale che comporti una maggiorazione di rischio e che, seppur praticata al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione, non venga dichiarata dall'Assicurato;
- attività sportiva che comporti una maggiorazione di rischio e non dichiarata come praticata al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso. Il rischio di morte è inoltre escluso dalla garanzia nei casi di carenza contrattuale previsti agli artt. 9 e 10, qualora essi siano espressamente richiamati nel contratto.

SEZIONE II: CONCLUSIONE, REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO

Art. 6 - Conclusione ed efficacia del contratto

Il contratto si considera perfezionato o concluso nel momento in cui:

- il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato; oppure
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

Salvo quanto previsto al comma 1° del presente articolo, gli effetti del contratto decorrono, a condizione che sia stato corrisposto il primo premio, dalle ore 24:00 del giorno di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione entra in vigore dalle ore 24:00 del giorno ivi previsto.

Il primo premio corrisposto dal Contraente, viene accettato da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine"; pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento.

Art. 7 - Diritto di revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma.

A fronte della revoca, la Compagnia annulla la proposta pervenuta.

La Società è tenuta al rimborso delle somme eventualmente versate dal Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, al netto delle spese eventualmente sostenute dalla Società per accertamenti sanitari, quali risultano da fatturazione analitica.

Art. 8 - Diritto di recesso del Contraente

Una volta concluso il contratto, il Contraente può recedere dallo stesso.

Le modalità di esercizio del recesso sono le seguenti:

- **il Contraente deve comunicare alla Società** - a mezzo lettera raccomandata A.R. – **la propria volontà di recedere dal contratto**, indicando gli elementi identificativi del contratto; la comunicazione deve essere inviata a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma.
- la dichiarazione di recesso deve essere inoltrata **entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione polizza di 2,00 Euro specificati in polizza e delle spese eventualmente sostenute dalla Società per accertamenti sanitari, quali risultano da fatturazione analitica.

Il recesso comporta l'annullamento della polizza e delle garanzie assicurative.

SEZIONE III: CLAUSOLE DI CARENZA CONTRATTUALE

Art. 9 - Clausole di carenza contrattuale per contratti emessi in assenza di visita medica (limiti alla garanzia assicurativa)

Entro determinati importi di capitale assicurato ed entro certi limiti di età, il contratto viene stipulato senza visita medica e pertanto, **a parziale deroga delle condizioni contrattuali**, rimane convenuto che, **qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione della polizza e la polizza stessa sia in regola con il pagamento dei premi, la Società corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari all'ammontare dei premi corrisposti al netto dei diritti e degli accessori.**

A condizione che si sottoponga a visita medica e accetti le modalità e eventuali oneri che ne possano derivare, l'Assicurato può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza il periodo di carenza. La Società non applicherà entro i primi sei mesi dalla conclusione della polizza la limitazione sopraindicata e pertanto le garanzie previste della polizza saranno pienamente operanti, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non verrà pagato.

Art. 10 - Clausole di carenza contrattuale per contratti emessi con visita medica (limiti alla garanzia assicurativa)

Se l'Assicurato si sottopone a visita medica permettendo di produrre gli accertamenti sanitari richiesti dalla Società per l'assunzione del rischio morte in relazione alla somma assicurata, ma si rifiuta di eseguire gli esami clinici per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, **a parziale deroga delle condizioni contrattuali**, rimane convenuto che **se il decesso dell'Assicurato avviene entro i primi 7 anni dalla conclusione della polizza ed è dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), o ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.**

SEZIONE IV: DICHIARAZIONI

Art. 11 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. **L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute dalla Società.**

Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dell'adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l'accertamento dell'identità ed affidabilità del cliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, per espressa disposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto).

A seguito dell'entrata in vigore in Italia della Legge 18 giugno 2015, n.95, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall'Italia, inviando comunicazioni periodiche all'Agenzia delle Entrate fino all'estinzione degli stessi. L'identificazione deve avvenire in occasione dell'emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: **a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un'autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo.** Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, hanno l'obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto **alla Società entro 60 giorni dell'evento**. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato prima della conclusione del contratto.

Con l'entrata in vigore della Legge del 7 dicembre 2023 N. 193 ("Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche"), a partire dal 2 gennaio 2024, in fase di stipulazione e rinnovo di una polizza assicurativa l'Assicurato non è più tenuto a dichiarare informazioni relative a patologie oncologiche dalle quali sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni, ridotto a 5 anni nel caso di patologia insorta prima dei 21 anni di età compiuti o a diverso termine per alcune patologie espressamente individuate dalla normativa. Qualora informazioni relative ai casi previsti dalla legge venissero erroneamente riportate dall'Assicurato durante la fase assuntiva o qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, le stesse non potranno essere utilizzate dalla Compagnia per la determinazione delle condizioni contrattuali.

SEZIONE V: PREMI

Art. 12 - Premi annui

A fronte delle prestazioni assicurate il contratto prevede la corresponsione di un premio annuo anticipato per il numero di anni pattuiti e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il periodo di pagamento dei premi annui viene stabilito dal Contraente all'atto della sottoscrizione del contratto, tra un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni, e fermo rimanendo che l'età dell'Assicurato al termine del periodo di pagamento dei premi non può eccedere i 75 anni.

Il contratto prevede la corresponsione di un premio annuo costante di importo almeno pari a 600,00 Euro su base annua.

Il premio annuo può essere corrisposto anche in rate frazionate (semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili), previa **applicazione di un'addizionale di frazionamento, pari al 2,0% per il frazionamento semestrale, al 2,5% per il quadrimestrale, al 3,0% per il trimestrale e al 3,5% per il mensile.**

Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest'ultima o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

In caso di attivazione del frazionamento mensile, alla sottoscrizione del contratto è prevista la corresponsione in via anticipata di tre mensilità. L'utilizzo del SDD per il pagamento delle rate di premio successive al perfezionamento del contratto è obbligatorio in caso di frazionamento mensile del premio annuo. Il premio relativo al primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. I premi corrisposti vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine" degli stessi. Da ogni premio o rata di premio annuo vengono detratte le spese di emissione e quietanza, pari a 2,00 Euro, gli eventuali interessi di frazionamento, ed i caricamenti, variabili in funzione del numero dei premi annui programmati secondo la seguente tabella.

Tabella A – Misura del caricamento prelevato su ogni rata di premio, al netto delle spese di emissione e degli interessi di frazionamento, al variare del numero dei premi annui programmati

N° premi annui	Caricamento	N° premi annui	Caricamento	N° premi annui	Caricamento
5	6,00%	10	6,50%	15	7,00%
6	6,00%	11	6,50%	16	7,00%
7	6,25%	12	6,75%	17	7,25%
8	6,25%	13	6,75%	18	7,25%
9	6,50%	14	6,75%	da 19 a 30	7,50%

Art. 13 - Interruzione del pagamento dei premi - Riduzione delle prestazioni

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi corrisposti restano acquisiti alla Società.

Tuttavia, in caso di sospensione dei premi **dopo che siano state interamente corrisposte le prime tre annualità, ovvero le prime due annualità per contratti con periodo di pagamento dei premi di durata pari a cinque anni**, il contratto rimane in vigore, libero dall'obbligo di ulteriori versamenti e per un capitale ridotto.

Il capitale assicurato ridotto coincide con il valore di riscatto, calcolato al momento dell'interruzione dei premi. Il capitale assicurato ridotto, liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato, viene rivalutato, ad ogni successiva ricorrenza annuale del contratto, nella misura stabilita al successivo art. 15.

A giustificazione del mancato pagamento, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non le abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Art. 14 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione

Entro ventiquattro mesi dalla sospensione del pagamento dei premi, il Contraente ha la possibilità di riattivare l'assicurazione, dietro pagamento di tutti gli arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione, per il periodo intercorso tra le relative date di scadenza e quella di riattivazione. Il saggio annuo di riattivazione è uguale al rendimento annuo attribuito al contratto, con il minimo del saggio legale di interesse.

Tuttavia, **trascorsi sei mesi** dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, e può essere subordinata, in funzione dell'età dell'Assicurato e del capitale assicurato alla data della riattivazione, a risultato soddisfacente, ad esclusivo giudizio della Società, di nuova documentazione sanitaria.

La riattivazione del contratto ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione dei premi, a partire dalle ore 24:00 del giorno di pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi ventiquattro mesi dall'interruzione del pagamento dei premi, l'assicurazione non può più essere riattivata.

SEZIONE VI: REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Art. 15 - Rivalutazione annuale del capitale

I premi corrisposti, al netto dei diritti, degli interessi di frazionamento e dei costi di caricamento illustrati al precedente art. 12, vengono investiti nella Gestione Separata ValorePiù e le prestazioni assicurate sono annualmente rivalutate nella misura e con le modalità di seguito indicate.

La Società determina, **entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza del contratto**, la misura di rivalutazione, che si ottiene sottraendo le commissioni annue di gestione dal **“rendimento di periodo” della Gestione Separata ValorePiù** dei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la ricorrenza annuale. **Le commissioni annue di gestione, indicate nella seguente tabella, sono determinate in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata e degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto.**

Tabella B – Commissioni annue di gestione prelevate dal rendimento conseguito dalla Gestione Separata

Anni trascorsi dalla decorrenza	Commissioni annue di gestione
Fino al termine dell'8° anno	1,20% + 0,10 * max (rendimento fondo – 5,5%; 0)
Tra il 9° ed il 15° anno interamente trascorso	1,10% + 0,10 * max (rendimento fondo – 5,5%; 0)
Dal 16° anno	1,00% + 0,10 * max (rendimento fondo – 5,5%; 0)

Per “rendimento di periodo” della Gestione Separata ValorePiù si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata ValorePiù di quel periodo, al valore medio della Gestione Separata ValorePiù nello stesso periodo. Per “risultato finanziario” e per “valore medio” della Gestione Separata ValorePiù si intende quanto definito all'art. 3 del Regolamento (commi 2 e 4), relativamente al periodo considerato anziché all'esercizio.

La misura annua di rivalutazione non può risultare negativa.

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, successiva alla data di decorrenza, il capitale assicurato in vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

Il capitale assicurato rivalutato, calcolato in base alla misura di rivalutazione sopra indicata, è determinato nel modo seguente:

- *durante il periodo di pagamento dei premi:* il capitale assicurato rivalutato si ottiene sommando al capitale assicurato alla precedente ricorrenza annuale:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale, ridotto nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del periodo di pagamento dei premi, per la misura della rivalutazione;
 - un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza fra il capitale assicurato alla precedente ricorrenza annuale e quello iniziale.
- *dopo il termine del periodo di pagamento dei premi o a seguito della riduzione delle prestazioni assicurate*: il capitale assicurato rivalutato si ottiene sommando al capitale assicurato alla precedente ricorrenza annuale il prodotto di quest'ultimo per la misura di rivalutazione fissata.

Le prestazioni aggiuntive attribuite annualmente a titolo di rivalutazione vengono consolidate e quindi acquisite in via definitiva dal contratto; questo vuol dire che le prestazioni assicurate, per effetto della rivalutazione, non possono mai diminuire. Conseguentemente, il rischio finanziario relativo agli investimenti nella Gestione Separata ValorePiù, che può comportare anche la variazione in negativo del patrimonio a seguito delle oscillazioni di prezzo dei titoli in cui è investito, rimane totalmente a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A.

Art. 16 - Riscatto totale

A condizione che siano state interamente corrisposte le prime tre annualità di premio, o due annualità se il periodo di pagamento dei premi ha durata pari a cinque anni, il Contraente può chiedere per iscritto la risoluzione del contratto e di tutte le prestazioni ad esso connesse, mediante la liquidazione del relativo valore di riscatto.

Il valore di riscatto del contratto è determinato nel modo seguente:

- *durante il periodo di pagamento dei premi*: il valore di riscatto è pari al capitale assicurato iniziale, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui corrisposti, con eventuali frazioni, sta al numero di premi annui pattuiti, maggiorato della differenza tra il capitale assicurato all'ultima ricorrenza annuale trascorsa ed il capitale assicurato iniziale;
- *dopo il termine del periodo di pagamento dei premi o a seguito della riduzione delle prestazioni assicurate*: il valore di riscatto è pari al capitale assicurato rivalutato all'ultima ricorrenza annuale trascorsa.

Se il diritto di riscatto è esercitato durante il periodo di pagamento dei premi, dal valore determinato secondo quanto descritto ai commi precedenti, è detratto il 60% dell'ultimo premio annuo netto corrisposto, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui non corrisposti, con eventuali frazioni, sta al numero di premi annui pattuiti. **Se la durata del periodo di pagamento dei premi è inferiore a 10 anni, tale ultimo importo è ridotto di tanti decimi quanti sono gli anni di durata del periodo di pagamento dei premi.**

Il capitale assicurato non può essere riscattato in misura parziale.

Art. 17 - Prestiti

Entro il termine del periodo di pagamento dei premi ed a condizione che il contratto sia in regola con la corresponsione dei premi annui pattuiti, il Contraente può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del 90% del valore di riscatto maturato al momento della richiesta, comprensivo di eventuali prestiti già concessi in precedenza e non ancora interamente restituiti.

Gli interessi sui prestiti sono determinati in modo anticipato ed in base al rendimento annuo attribuito al contratto, con il minimo del saggio legale di interesse.

In caso di mancata corresponsione degli interessi, gli stessi verranno recuperati dalla Società, unitamente al prestito erogato, fino a concorrenza del valore di riscatto, con conseguente annullamento del contratto.

Art. 18 - Conversione del valore di riscatto in rendita vitalizia

È data facoltà al Contraente, a condizione che l'Assicurato non abbia superato il 75° anno di età, di chiedere che il valore di riscatto del contratto venga convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- rendita vitalizia rivalutabile, pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita (in questo caso l'età dell'Assicurato alla data di esercizio dell'opzione non dovrà superare i 70 anni);

- rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi quindici anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita (in questo caso l'età dell'Assicurato alla data di esercizio dell'opzione non dovrà superare i 65 anni);
- rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo vitalizzando fino a che questo è in vita.

Il coefficiente per la determinazione della rendita sarà quello in vigore all'epoca della conversione.

La rendita vitalizia non potrà essere riscattata durante il periodo di suo godimento.

L'opzione di conversione in rendita potrà essere esercitata **a condizione che la rendita non risulti, su base annua, inferiore a 5.000,00 Euro.**

Le condizioni contrattuali che regoleranno il contratto durante il pagamento della rendita vitalizia di opzione, comprese la misura e la modalità di rivalutazione della rendita annua, saranno contenute nell'appendice di opzione che verrà sottoposta alla sottoscrizione del Contraente.

SEZIONE VII: ALTRE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art. 19 - Cessione, pegno, vincoli, beneficiari

Il Contraente può cedere ad altri la polizza, così come può darla in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale della polizza o su specifica appendice.

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto dal Contraente alla Società o contenute in un testamento valido. In caso di mancata indicazione del beneficiario in forma nominativa, se sopraggiunge il decesso dell'Assicurato, la Società potrà incontrare al momento del verificarsi dell'evento difficoltà a identificare e a ricercare i soggetti destinatari della prestazione. Se il Contraente designa il beneficiario in forma nominativa, potrà esprimere la sua volontà per escludere l'invio di comunicazioni al beneficiario prima dell'evento (ad esempio, comunicazione di prestazioni a scadenza). Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un **Referente Terzo** a cui la Società potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

Art. 20 - Legge applicabile al contratto

Al presente contratto si applica la legge italiana. In particolare, si rilevano i seguenti aspetti legali:

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza delle polizze vita non sono pignorabili né sequestrabili. Tuttavia, il premio corrisposto dal Contraente soggiace alle disposizioni relative alla revocabilità degli atti compiuti in pregiudizio ai creditori.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, le somme corrisposte al Beneficiario a seguito di decesso non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 21 - Pagamenti della Società

Al fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurata l'avente diritto dovrà farne richiesta scritta alla Società corredata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La richiesta deve essere accompagnata da:

- copia di un documento d'identità in corso di validità
- copia del codice fiscale

- dichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato (solo se figura diversa dal Contraente ed escluso il caso di morte)
- indicazione del codice IBAN di un conto intestato o cointestato al beneficiario della prestazione

Per la formalizzazione della richiesta di liquidazione l'avente diritto può avvalersi del modulo predisposto e messo a disposizione dalla Società.

Documentazione a corredo della richiesta:

In caso di morte dell'Assicurato:

- certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice, rilasciato dall'Ufficio di Stato civile del Comune di residenza o del Comune di morte, in cui siano indicati data e luogo di nascita e data di decesso;
- relazione sanitaria del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'Assicurato, redatto su apposito modulo fornito dalla Società, in alternativa in forma libera purché vengano integralmente riportate tutte le informazioni richieste;
- copia integrale ed autentica dell'eventuale cartella clinica completa di anamnesi, relativa al primo ricovero dell'Assicurato riconducibile alla patologia che ha generato il decesso;
- documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto:
 - *Nel caso in cui l'Assicurato deceduto coincida con il Contraente:* originale dell'atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta in conformità dell'art. 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000 ossia con firma autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento. In presenza di testamento, una copia autentica dello stesso dovrà essere allegata all'atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva, da cui risulti che il testamento allegato è l'unico od ultimo valido e non impugnato. Se il testamento non modifica la designazione beneficiaria attribuita in polizza e la stessa riporta "gli eredi testamentari", l'atto di notorietà/ dichiarazione sostitutiva dovrà fornire indicazione delle complete generalità e del codice fiscale di ciascun erede con la specifica che tali eredi sono testamentari e che non esistono altri eredi testamentari oltre quelli indicati. In assenza di testamento, oppure in caso di designazione beneficiaria attribuita in polizza o attraverso il testamento diversa dagli "eredi testamentari", l'atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva deve inoltre contenere, per ciascun beneficiario, le complete generalità e il codice fiscale e la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri eredi oltre quelli indicati.
 - *Nel caso in cui l'Assicurato deceduto non sia anche Contraente:* dichiarazione del Contraente riportante le complete generalità ed il codice fiscale degli aventi diritto, corredata di copia di un documento di identità per ciascuno di essi.
- decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne, interdetto o incapace.

inoltre, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, ecc.):

- copia del verbale delle Forze dell'ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso.
- copia dell'eventuale referto autoptico.

In caso di erogazione della rendita vitalizia:

- fotocopia di un documento di riconoscimento valido dell'Assicurato riportante i dati anagrafici (solo nel caso in cui il Contraente sia persona diversa dall'Assicurato);
- certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell'Assicurato, consegnato ad ogni pagamento delle rate di rendita programmate o dietro specifica richiesta della Società.

Le richieste di pagamento incomplete comportano la necessità di integrazione dei documenti e, di conseguenza, tempi di liquidazione più lunghi.

La Società si riserva di chiedere l'originale della polizza se il beneficiario intende far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della stessa, oppure venga contestata l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intenda far valere.

La Società potrà richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione (ad esempio: cartelle cliniche, verbale dell'Autorità competente giunta sul luogo dell'evento, copia dei più significativi atti dell'eventuale penale, etc.).

La Società, una volta ricevuta tutta la documentazione richiesta, comprensiva delle informazioni necessarie per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.

Si precisa che i diritti alla riscossione delle prestazioni si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (Art. 2952 del Codice Civile). Gli importi dovuti e non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22 - Duplicato di polizza

In caso di smarrimento o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 23 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 24 - Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio

Qualora la Società, con riferimento al contratto in via di sottoscrizione o a qualsiasi successiva operazione ad esso connessa, non riceva la documentazione richiesta al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), si riserva il diritto di non dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza, tramite bonifico sul conto corrente bancario dello stesso indicato, senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale da parte della Società.

Art. 25 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e la Società non sarà tenuta ad effettuare alcun risarcimento a seguito di qualsiasi sinistro o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, il pagamento di un sinistro o l'operatività delle garanzie possano esporre la Società a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 26 - Foro Competente

Per le controversie relative al presente contratto, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, come definito nell'art. 3 del D. Lgs. 06/09/2005, n. 206.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DI GROUPAMA ASSICURAZIONI DENOMINATA “VALOREPIÙ”

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Compagnia”), che viene contraddistinta con il nome “VALOREPIÙ” ed indicata nel seguito con la denominazione di “FONDO”.

La valuta di denominazione del FONDO è l'Euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata ai rendimenti realizzati dal FONDO. La gestione del FONDO è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS ex ISVAP) con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, ed ottempererà ad eventuali successive disposizioni.

Articolo 1 - Obiettivi e politiche di investimento

La gestione del FONDO ha per obiettivo la conservazione e la crescita del suo valore, il raggiungimento dei rendimenti minimi garantiti a favore degli assicurati e la stabilizzazione nel tempo dei rendimenti conseguiti, nell'ottica della gestione integrata dell'attivo e del passivo e tenuto conto delle variabili macroeconomiche e di mercato che influenzano le scelte d'investimento.

La gestione del FONDO segue le politiche di investimento di seguito descritte, conformi alla regolamentazione in vigore.

- **AREE GEOGRAFICHE:**

Gli investimenti appartengono prevalentemente alle seguenti aree geografiche: Europa – Stati Uniti – Giappone. E' ammesso l'investimento in strumenti finanziari appartenenti ad un'area geografica differente dalle tre menzionate, coerentemente alla Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.

- **INVESTIMENTI AZIONARI, IMMOBILIARI ED ALTERNATIVI:**

Sono ammessi investimenti in azioni e obbligazioni convertibili di società operanti in Stati membri dell'OCSE. Gli investimenti immobiliari ed alternativi sono ammessi nei limiti e con la modalità prevista dalla normativa in vigore. L'esposizione verso gli investimenti azionari, immobiliari e alternativi può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali devono investire prevalentemente in paesi OCSE.

- **INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI CORPORATE:**

Tenuto conto del rischio di credito, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari corporate, sono ammessi investimenti obbligazionari in società operanti in Stati membri dell'OCSE. L'esposizione obbligazionaria corporate è altresì rappresentata da OICR. L'investimento diretto in titoli obbligazionari corporate tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio. L'esposizione sui corporate può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali dovranno investire prevalentemente in paesi OCSE.

- **INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI:**

Tenuto conto del rischio di tasso, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari, è consentito l'investimento in titoli obbligazionari emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da emittenti internazionali a cui aderisca almeno uno stato membro dell'OCSE, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'OCSE, da emittenti parastatali di Stati appartenenti all'OCSE denominati in Euro ed aventi rating investment grade, a condizione che nessuna agenzia di rating abbia espresso una valutazione inferiore.

Indipendentemente dal rating, l'adeguatezza del merito creditizio dei singoli emittenti è valutata dalla Compagnia attraverso apposite procedure interne di verifica del rischio di credito.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari governativi tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio.

L'esposizione sui governativi può essere altresì perseguita mediante OICR, i quali dovranno investire prevalentemente in emittenti coerenti alle regole sopra specificate.

- **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:**

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati dall'Impresa sia con finalità di copertura del rischio presente sulle attività del portafoglio titoli, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del

portafoglio stesso. L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati è soggetto al pieno rispetto della relativa normativa di vigilanza in materia e della Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.

▪ **VALUTE DI DENOMINAZIONE:**

La valuta di denominazione degli investimenti è l'euro. E' ammessa la presenza di investimenti in divisa diversa da euro, per un ammontare marginale rispetto al totale degli investimenti del portafoglio, in coerenza con la delibera quadro sugli investimenti e prevedendo opportune operazioni di copertura finalizzate a non modificare il profilo di rischio della gestione.

Si precisa che è ammessa la possibilità di superare i limiti di esposizione sopra menzionati, per brevi periodi di tempo o per effetto di deroghe approvate e validate dal Comitato di Rischio Finanziario della Compagnia.

Relativamente ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 25 del 27/05/2008 (operatività infragruppo), si precisa quanto segue:

- è ammesso l'utilizzo di OICR istituiti, distribuiti e/o gestiti da società del medesimo Gruppo di appartenenza della Compagnia. In tal caso, il rendimento della gestione beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni;
- l'importo massimo di esposizione al Gruppo di appartenenza della Compagnia per operazioni d'investimento, concluse con controparti di Gruppo soggette a vigilanza prudenziale, è fissato di anno in anno nell'ambito della delibera quadro in materia di operatività infragruppo approvata dall'organo amministrativo della Compagnia ai sensi dell'art. 6 del Regolamento IVASS (ex Isvap) n. 25;
- pur in presenza di conflitto d'interessi, la Compagnia opera in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli assicurati-contraenti.

Articolo 2 - Certificazione della gestione separata

La gestione del FONDO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/2/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza del FONDO al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO, il rendimento annuo del FONDO, quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

Articolo 3 - Determinazione del rendimento della gestione separata

Il tasso di rendimento medio annuo del FONDO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione del FONDO di competenza di quell'esercizio al valore medio del patrimonio del FONDO stesso.

Per risultato finanziario del FONDO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del FONDO – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO e cioè al prezzo di acquisto, per i beni di nuova acquisizione, ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO, per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio del FONDO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del FONDO.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

La Compagnia provvede alla determinazione dei tassi medi di rendimento relativi ai seguenti periodi annuali:

- 1 gennaio – 31 dicembre;
- 1 febbraio – 31 gennaio dell'anno successivo;
- 1 marzo – 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno successivo;
- 1 aprile – 31 marzo dell'anno successivo;
- 1 maggio – 30 aprile dell'anno successivo;
- 1 giugno – 31 maggio dell'anno successivo;
- 1 luglio – 30 giugno dell'anno successivo;
- 1 agosto – 31 luglio dell'anno successivo;
- 1 settembre – 31 agosto dell'anno successivo;

- 1 ottobre – 30 settembre dell'anno successivo;
- 1 novembre – 31 ottobre dell'anno successivo;
- 1 dicembre – 30 novembre dell'anno successivo.

Il periodo di osservazione per la certificazione del tasso di rendimento medio annuo del FONDO decorre dal 1 ottobre dell'anno precedente e termina il 30 settembre dell'anno di certificazione.

Il rendimento annuale applicato per la rivalutazione delle prestazioni assicurate è quello relativo al periodo di osservazione adottato per la certificazione, salvo quanto previsto e disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 4 - Oneri a carico della gestione separata

Gli unici oneri che gravano sul FONDO sono rappresentati dalle spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività del FONDO stesso.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 5 - Condizioni di Assicurazione

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 6 - Modifiche al regolamento della gestione separata

La Compagnia si riserva di apportare modifiche al regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati-contraenti.

Articolo 7 - Operazioni straordinarie

La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legallmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A0955 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



GLOSSARIO

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione): la percentuale del rendimento conseguito della gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli assicurati.

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente o in epoca successiva, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale in caso di decesso: prestazione corrisposta al Beneficiario al verificarsi del decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Capitale in caso di invalidità da infortunio o malattia: indennità liquidabile sotto forma di capitale in caso di infortunio o di malattia dell'Assicurato che ha come conseguenza un'invalidità permanente così come definita nelle condizioni contrattuali.

Carenza: eventuale periodo, espressamente citato nelle condizioni contrattuali, durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali ed amministrativi della Società.

Cessione, pegno e vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Commissioni di gestione: quota che la Società trattiene dal rendimento finanziario della gestione separata.

Compagnia: vedi "Società".

Composizione della gestione separata: informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Conclusione del contratto: momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse non possono mai diminuire.

Contraente: persona giuridica, che può coincidere o no con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna alla corresponsione dei versamenti alla Società.

Contratto o polizza (di assicurazione sulla vita): contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle Polizze di Assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali Polizze caso vita, Polizze caso morte, Polizze miste.

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui versamenti o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di premio successive.

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai versamenti ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Dati storici: risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato): possibilità di portare in detrazione delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente, tutto o parte del premio versato per determinate tipologie di contratti o garanzie assicurative.

Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

DIP Aggiuntivo IBIP: documento contenuto nel set informativo redatto secondo le disposizioni dell' IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Diritto proprio (del beneficiario): diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Documento Unico di Rendicontazione o DUR (ex Estratto conto annuale): riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi corrisposti e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti ed il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. Nel Documento Unico di Rendicontazione viene, inoltre, riportato l'importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento. Nel riepilogo annuale, viene, infine, fornita un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto.

Durata contrattuale: periodo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza durante il quale il contratto è efficace.

Durata del pagamento dei premi: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano dei premi previsti dal contratto stesso.

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Età o età assicurativa: l'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto o l'età dallo stesso raggiunta nel corso della durata contrattuale è calcolata prevedendo che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Garanzia (o copertura) principale (o base): garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite ari o accessorie.

Gestione separata (o speciale): fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono al netto dei costi, i versamenti corrisposti dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario, a fronte di contratti di assicurazione sulla vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni in sostituzione di quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione: vedi “Società”.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Interessi o diritti di frazionamento: maggiorazione applicata alle rate in cui viene eventualmente suddiviso il premio annuo per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Invalidità permanente: perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

ISVAP: vedi IVASS.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP. L'istituzione dell'IVASS, ai sensi del decreto legge 6

luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, mira ad assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria.

Key Information Document (KID): documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, redatto secondo il Regolamento Delegato UE 2017/653.

Liquidazione: pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Margine di solvibilità: requisito patrimoniale che permette di garantire che le imprese siano finanziariamente solide e quindi in grado di onorare i propri impegni in caso sopravvengano rischi imprevedibili, rappresentando una garanzia della stabilità finanziaria delle stesse. Il margine di solvibilità disponibile corrisponde, in linea di massima, al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. Il margine di solvibilità richiesto corrisponde al requisito patrimoniale minimo che l'impresa deve soddisfare, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.

Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia: conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile: conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.

Pegno: vedi “cessione”.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del primo o unico premio pattuito.

Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, per calcolare la rivalutazione di una prestazione.

Polizza o simlo di polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione. La suddetta prova può anche essere costituita da una lettera di accettazione da parte della Società della Proposta sottoscritta dal Contraente.

Polizza caso morte (o in caso di decesso) : contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro un termine prestabilito (scadenza del contratto), o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

Polizza con partecipazione agli utili: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

Polizza rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i versamenti raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

Premio annuo: importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di premi previsto dal contratto di assicurazione. L'interruzione del pagamento del premio annuo determina, di norma, la riduzione del contratto.

Premio complessivo (o lordo): importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

Premio di tariffa: somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. E' la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

Premio rateizzato o frazionato: parte del premio annuo complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita: valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Prestito: somma che il Contraente se previsto dal contratto può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso di interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

Principio di adeguatezza: principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Proposta: documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Qualora il Contraente sia persona diversa dall'Assicurato, il documento deve essere sottoscritto anche da quest'ultimo.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Questionario sanitario (o anamnestico): modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quietanza: documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società.

Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento della gestione separata: l'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

Rendimento finanziario: risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo garantito: rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere il rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce ai contratti.

Rendimento minimo trattenuto: parte minima del rendimento finanziario della gestione separata che deve rimanere alla Società dopo aver applicato l'aliquota di retrocessione prevista. Qualora applicando l'aliquota di retrocessione prevista la parte di rendimento non risultasse almeno pari a tale valore, verrebbe di fatto applicata un'aliquota inferiore.

Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Riattivazione: facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, la corresponsione dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante la corresponsione del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riduzione: diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere i premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente corrisposti rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente, se prevista nel contratto, di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli assicurati. Ovvero il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei caricamenti e della parte destinata alle coperture di puro rischio. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Riserve tecniche: accantonamenti effettuati dalle compagnie di assicurazione a fronte dei debiti e degli impegni verso gli assicurati.

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo le modalità e la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Scadenza contrattuale: data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scadenza anniversaria: vedi "Ricorrenza annuale".

Set informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: KID, DIP Aggiuntivo IBIP, condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili, glossario, modulo di proposta.

Simplo di polizza: vedi "Polizza".

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione): società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Sostituto d'imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, ad effettuare una ritenuta di imposta, a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Tasso di premio: importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

Tasso di riscatto: tasso di interesse annuo utilizzato per scontare la prestazione assicurata o ridotta, per gli anni mancanti al raggiungimento della data in cui essa è esigibile e determinare l'importo del valore di riscatto.

Tasso minimo garantito: rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Tasso tecnico: rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo: vedi "cessione".

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 0041140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A0955 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio
- Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



MODULO DI PROPOSTA

MENTE SERENA TUTELA (Tar. VC15)

DATI DEL CONTRATTO
Data di emissione:

Proposta n°:				Agenzia:	
Decorrenza:	Durata:	N° Premi annui:	Scadenza:	Frazionamento:	
Convenzione: *****					

ASSICURATO / DATI ANAGRAFICI

Cognome:		Nome:		Sesso:	
C.F.:					
Domicilio:		C.A.P.:	Località:		
Nato a:)	il:	Età:	Professione:		

CONTRAENTE / DATI ANAGRAFICI (soggetto identificato ai sensi del D.Lgs.231/2007)

Cognome (o Ragione Sociale):		Nome:		Sesso:	
C.F. / P.IVA:					
Domicilio:		C.A.P.:	Località:		
Sottogruppo attività economica:		Ramo/Gruppo attività economica:			

LEGALE RAPPRESENTANTE / DATI ANAGRAFICI (soggetto identificato ai sensi del D.Lgs.231/2007)

Cognome:		Nome:		Sesso: F	
C.F.:					
Domicilio:		C.A.P.:	Località:		
Tipo Documento:		Numero:	Ente e luogo di rilascio:		
Data rilascio:	Sottogruppo attività economica:		Ramo/Gruppo attività economica:		

BENEFICIARI

Caso vita: *****	
Caso morte dell'assicurato: Gli eredi legittimi dell'assicurato	
In caso di mancata indicazione del/i beneficiario/i in forma nominativa, in caso di morte dell'Assicurato la Società potrà incontrare al momento del verificarsi dell'evento difficoltà a identificare e a ricercare i soggetti destinatari della prestazione. Le modifiche o revoche del/i beneficiario/i devono essere comunicate tempestivamente alla Società. Il Contraente richiede espressamente di escludere l'invio di comunicazioni al beneficiario, se indicato in forma nominativa, prima dell'evento, secondo le vigenti disposizioni normative ☐	

GARANZIE - PREMI

MenteSerenaTutela-ASSICURAZIONEINCASODIMORTEAVITAINTERAAPRESTAZIONIRIVALUTABILIEPREMIO ANNUO COSTANTE - TARIFFA: VC15	
Capitale assicurato iniziale:	
Premio annuo lordo:	
La presente polizza non prevede garanzie complementari	

RATA AL PERFEZIONAMENTO

Netto Vita	Compl. Vita	Compl. Non Vita	Caricamenti in cifra fissa	Interessi Frazionamento	Imposte	Rata Lorda

Proposta n°:	Agenzia:
QUESTIONARIO ANAMNESTICO	
L'Assicurato, consapevole che le presenti dichiarazioni formano parte integrante del contratto e che le notizie fornite sono elementi fondamentali per la valutazione del rischio e per la stipulazione della polizza, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, dichiara:	
1)	Ha in corso polizze vita con copertura caso morte presso altre Compagnie di Assicurazione? CompagniaCapitali assicurati CompagniaCapitali assicurati CompagniaCapitali assicurati
2)	Nella sua attività professionale
a)	accede saltuariamente a cantieri o scavi, oppure su impalcature, tetti; appartiene alle forze armate, forze di polizia o in servizi di Sicurezza Pubblica o privata in cui è necessario l'utilizzo di armi (escluse forze speciali e missioni all'estero) e non svolge esclusivamente attività amministrativa?
b)	opera in cantieri o scavi, oppure su impalcature, tetti, tralicci, scale telescopiche, gru, macchine movimento terra, linee o circuiti ad alta tensione?
c)	utilizza, trasporta o viene a contatto con materiale esplosivo, sostanze tossiche, infiammabili, radioattive, esplosive o corrosive; opera in cisterne, pozzi, cave, miniere, carpenterie, teleferiche/telecabina?
d)	opera nell'ambito di reattori nucleari, su piattaforme petrolifere (anche come gruista), fonderie, appartiene alle forze speciali, opera nell'aviazione, è un sommozzatore o un vigile del fuoco; è addetto agli organi di informazioni in attività all'estero? (in caso di risposta affermativa compilare il questionario se previsto)
3)	Pratica a livello professionale attività aeronautiche, alpinistiche, acrobatiche, subacquee, motoristiche competitive nautiche o terrestri? (rispondere anche se si tratta di attività sportive rientranti nelle categorie indicate e in caso di risposta affermativa compilare il questionario se previsto) <i>quali?</i>
4)	Pratica attività professionali pericolose non rientranti tra quelle descritte ai punti precedenti? (in caso di risposta affermativa compilare il questionario se previsto) <i>quali?</i>
5)	Svolge attività professionali o socialmente utili in aree geografiche pericolose nelle quali sono in corso insurrezioni, atti di terrorismo, conflitti sociali gravi, guerre, sommosse (escluse le nazioni appartenenti all'Unione Europea, Australia, Canada, Stati Uniti, Giappone, Nuova Zelanda)? <i>dove? per quali motivi? qual è il periodo di permanenza medio?</i>
6)	Pratica attività sportive che rientrano anche per analogia, tra quelle sotto elencate? Alpinismo fino al 3° grado della scala UIAA, attività subacquee fino a 20 metri, vela di altura, equitazione agonistica senza salto di ostacoli.
7)	Pratica attività sportive che rientrano anche per analogia, tra quelle sotto elencate? (in caso di risposta affermativa compilare il questionario se previsto) Speleologia, free climbing, kajak, rafting, skeleton, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo fuori pista, alpinismo oltre il 3° grado della scala UIAA, attività subacquee oltre 20m, motorismo nautico o terrestre, equitazione agonistica con salto di ostacoli, paracadutismo, deltaplano, ultraleggero, aliante, parapendio e attività affini. <i>quali?</i>
8)	Pratica attività sportive pericolose non rientranti, anche per analogia, tra quelle descritte nei punti precedenti? (in caso di risposta affermativa compilare il questionario se previsto) <i>quali?</i>
9a)	Indicare valore altezza:
9b)	Indicare valore peso:
10)	Soffre o ha mai sofferto di malattie? (in caso di risposta affermativa compilare il questionario per patologia se previsto) <i>In caso affermativo precisare: quali? quando?</i>
(non indicare le seguenti malattie: influenza, morbillo, rosolia, parotite, rinite cronica, bronchite cronica, gastroduodenite cronica, colite spastica, dermatite, difetti visivi della correggibili con lenti, esiti di fratture post-traumatiche non patologiche, artrosi di grado non elevato, calcoli della colecisti)	
11)	Negli ultimi 5 anni si è mai sottoposto ad esami clinici (analisi di laboratorio, visite specialistiche o altro) che abbiano presentato segni di alterazione? <i>In caso affermativo precisare: quali? quando?</i>
12)	E' mai stato ricoverato o prevede un prossimo ricovero in ospedali, case di cura, sanatori o simili per interventi chirurgici o procedure invasive per semplici accertamenti o si è mai sottoposto a emotrasfusioni o terapia a base di emoderivati? <i>In caso affermativo precisare</i>
(non indicare i ricoveri avvenuti per: appendicectomia, tonsillectomia, adenoidectomia, erniectomia, safenectomia, varici, emorroidectomia, meniscectomia, fratture ossee semplici, deviazione del setto nasale, parto, colicistectomia non dovuta a neoplasia, splenectomia post-traumatica, varicocele, fimosi, alluce valgo, interventi penscessi acuti, chirurgia estetica)	
13a)	Assume o ha mai assunto farmaci per la regolazione della pressione arteriosa?
13b)	In caso affermativo indicare se i valori della pressione si sono normalizzati e compilare il relativo questionario: Indicare il farmaco ed il periodo di assunzione
14)	Assume o ha mai assunto per un periodo di almeno 2 mesi farmaci per malattie diverse dall'ipertensione oppure è di sottoposto a terapie continuative? (in caso risposta affermativa compilare il questionario se previsto) <i>In caso affermativo precisare quali? quando?</i>
15a)	Fuma o ha fumato (sigari, sigarette, pipa, sigaretta elettronica o altro)?
15b)	In caso affermativo precisare se di media fuma più di 20 sigarette al giorno
15c)	Ha smesso da più di 24 mesi?
16)	Ha fatto o fa abuso di sostanze alcoliche?
17)	Ha fatto o fa uso di sostanze stupefacenti?

18) E' stato riconosciuto invalido Civile, Inps, Inail, o per Causa di servizio; beneficia di esenzioni ticket per patologie?

In caso affermativo precisare il motivo e la percentuale di invalidità, e/o la tipologia di esenzione e patologia:

NOTA 1

Con l'entrata in vigore della Legge del 7 dicembre 2023 N. 193 ("Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche"), a partire dal 2 gennaio 2024, in fase di stipulazione e rinnovo di una polizza assicurativa l'Assicurato non è più tenuto a dichiarare informazioni relative a patologie oncologiche dalle quali sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni, ridotto a 5 anni nel caso di patologia insorta prima dei 21 anni di età compiuti o a diverso termine per alcune patologie espressamente individuate dalla normativa. Qualora informazioni relative ai casi previsti dalla legge venissero erroneamente riportate dall'Assicurato durante la fase assuntiva o qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, le stesse non potranno essere utilizzate dalla Compagnia per la determinazione delle condizioni contrattuali.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), Groupama Assicurazioni S.p.A. fornisce la presente informativa sul trattamento dei dati personali contenuti nel questionario sanitario.

1. Titolare del trattamento e Data Protection Officer (DPO)

Il titolare del trattamento è Groupama Assicurazioni S.p.A. ("**Groupama**", "**Titolare**" o "**Società**"), con sede legale in viale Cesare Pavese, n. 385, 00144 – Roma, PEC: groupama@legalmail.it.

Per ogni questione relativa ai suoi dati personali o per esercitare i suoi diritti, come indicato al punto 7, può scrivere a **privacy@groupama.it** oppure inviare una raccomandata a Groupama Assicurazioni Spa all'indirizzo Viale Cesare Pavese 385 00144 ROMA.

Groupama ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), contattabile via e-mail all'indirizzo **DPO@groupama.it**.

2. Dati personali trattati

Groupama tratterà dati personali c.d. comuni (ad esempio, dati anagrafici, recapiti) e anche dati c.d. particolari, come quelli relativi alla salute, contenuti nel questionario sanitario.

Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale dopo aver preso visione della presente informativa.

3. Fonte dei dati trattati

I dati personali trattati sono raccolti attraverso il form "questionario sanitario" direttamente dalla Società o per il tramite di altri soggetti facenti parte della cd. "catena assicurativa" (agenti, subagenti, collaboratori, intermediari di assicurazione).

4. Finalità, dati trattati, base giuridica e tempi di conservazione

I dati personali degli interessati saranno trattati per le seguenti finalità:

	FINALITA'	DATI TRATTATI	BASE GIURIDICA	TEMPI DI CONSERVAZIONE	OBBLIGATORIETA' CONFERIMENTO
I.	Predisposizione preventiva di	Dati comuni (ex) Dati di contatto Dati particolari i sensibili)	Esecuzione di misure precontrattuali richieste dall'interessato (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR) Per i dati particolari: Consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR)	2 anni dalla predisposizione del preventivo	Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità per Groupama di fornire il servizio richiesto
II.	Valutazioni relative al profilo di rischio dell'interessato al fine di formulare proposte adatte alle esigenze degli interessati, secondo le disposizioni di legge o regolamentari	Dati comuni Dati particolari ari sensibili)	Adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR) Per i dati particolari: Consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR)	10 anni dalla data della compilazione del questionario, se non viene perfezionata la polizza, ovvero 10 anni dalla data della scadenza della polizza, se la polizza viene perfezionata. In caso di sinistro, 10 anni dalla chiusura del sinistro	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
III.	Assistenza e gestione delle richieste di informazioni e dei reclami (servizi di customer care e contact center)	Dati anagrafici Dati di contatto Dati particolari sensibili)	Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali richieste dall'interessato (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR)	10 anni dalla data della compilazione del questionario, se non viene perfezionata la polizza, ovvero 10 anni dalla data della scadenza della polizza, se la polizza viene perfezionata. In caso di sinistro, 10 anni dalla chiusura del sinistro	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare seguito alla richiesta del cliente

III.	Conclusioni, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi (adempimenti amministrativi e contabili, raccolta premi, gestione e liquidazione dei sinistri, pagamenti o esecuzione di altre prestazioni, ivi comprese le modalità di gestione telematiche del contratto: accesso area riservata online clienti, fornitura servizi assicurativi tramite app, etc.)	Dati anagrafici Dati di contatto Dati attinenti al bene che si intende assicurare Dati particolari (ex sensibili) Dati relativi a condanne penali o reati Dati relativi all'ubicazione	Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali richieste dall'interessato (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR) Se dati particolari: Consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
IV.	Prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, compresa la verifica delle dichiarazioni contrattuali Antiriciclaggio e antiterrorismo	Dati contenuti in banche dati detenute da società specializzate (casellario centrale infortuni) Dati particolari (ex sensibili)	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi alla corretta gestione del rapporto contrattuale (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR) Adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR)	10 anni dalla data della compilazione del questionario, se non viene perfezionata la polizza, ovvero 10 anni dalla data della scadenza della polizza, se la polizza viene perfezionata. In caso di sinistro, 10 anni dalla chiusura del sinistro	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto

5. Ambito di circolazione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra illustrate sarà effettuato dal personale interno appositamente incaricato di Groupama, che agirà sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare stesso.

Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati anche ai seguenti soggetti:

- Società del gruppo di appartenenza di Groupama;
- Società o soggetti esterni rispetto alla Società, che abbiano con quest'ultima rapporti contrattuali di fornitura o comunque di outsourcing (fornitori di servizi IT, società incaricate del recupero crediti, etc.), i quali trattano i dati personali per le finalità sopra illustrate per conto di Groupama e sono appositamente nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;

6. Trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

La comunicazione dei dati personali a soggetti di cui al punto 5 potrebbe comportarne il trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo ("SEE") o verso organizzazioni internazionali. In ogni caso, la comunicazione dei dati personali avverrà soltanto verso Paesi che garantiscono un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello assicurato dai Paesi membri dell'Unione europea e previa stipula delle clausole contrattuali standard predisposte dalla Commissione Europea.

7. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, gli interessati possono rivolgersi al Titolare per esercitare specifici diritti quali:

- Dirittodiaccesso:** diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali;
- Diritto di rettifica:** diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti e loro integrazione;
- Dirittoallacancellazione:** diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo;
- Dirittodiopposizionealtrattamento:** diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;
- Diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento;
- Dirittoallaportabilitàdeidati:** diritto di ricevere in un formato strutturato, i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento;
- Dirittodiproporre reclamo all'autorità di controllo:** per l'Italia, l'Autorità competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Per esercitare tali diritti, effettuare segnalazioni e/o chiedere chiarimenti sul trattamento dei dati personali, gli interessati possono inviare una e-mail a privacy@groupama.it oppure una raccomandata a Groupama Assicurazioni spa all'indirizzo Viale Cesare Pavese 385- 00144 ROMA.

SEZIONE CONSENSI

Letta l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, esprimo il consenso in merito al trattamento dei dati personali cd. particolari (ex sensibili) contenuti nel questionario sanitario.

Firma dell'Assicando o se minore di chi ne esercita la potestà

Proposta n°:**Agenzia:****REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA / DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO**

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, successivamente ed entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, il Contraente potrà recedere dal contratto. Il diritto di revoca e di recesso, previsto e regolato dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo, deve essere esercitato per iscritto, mediante lettera raccomandata da inviare a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.

La Società rimborserà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio complessivamente versato, al netto delle spese di emissione (diritti di emissione) di 2,0 Euro specificati in polizza, delle eventuali imposte e delle spese eventualmente sostenute dalla Società per accertamenti sanitari, quali risultano da fatturazione analitica.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto prevede la corresponsione di un premio annuo anticipato per l'intera durata contrattuale, il cui frazionamento è indicato sul frontespizio.

Le modalità di pagamento riconosciute dall'Impresa sono:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa o all'intermediario in tale sua qualità;
- ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre emesso a favore dell'Impresa o dell'intermediario, in tale sua qualità.

In caso di pagamento tramite bonifico su conto corrente intestato a Groupama Assicurazioni S.p.A., le coordinate del conto corrente da accreditare sono riportate sul retro del simplo di polizza.

I premi corrisposti dal Contraente vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine", pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento.

Con la sottoscrizione della presente proposta non è dovuto alcun versamento in quanto lo stesso verrà corrisposto al perfezionamento della polizza.

**FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) E SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI
(legge 18 giugno 2015, n.95) CRS(COMMON REPORTING STANDARD) E SCAMBIO AUTOMATICO DI
INFORMAZIONI (Direttiva UE n°107/2014) INFORMATIVA**

Ai sensi della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della Direttiva UE 107/2014, successive modifiche ed integrazioni, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti (FATCA) o verso gli Stati aderenti al CRS, oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall'Italia, inviando comunicazioni periodiche all'Agenzia delle Entrate (FATCA) ed alle Autorità fiscali dei paesi aderenti (CRS) fino all'estinzione degli stessi obblighi. L'identificazione deve avvenire in occasione dell'emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un'autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti o gli Stati aderenti al CRS, oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, gli stessi soggetti hanno l'obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell'evento.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le forme di assicurazione che prevedono la corresponsione di un capitale in caso di decesso o invalidità permanente o malattia grave dell'Assicurato, richiedono il preventivo accertamento delle sue condizioni di salute mediante visita medica. E' possibile, entro determinati importi di capitale, limitarsi alla compilazione di un questionario sanitario o alla sottoscrizione di una dichiarazione di buono stato di salute, a tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato su quanto segue:

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (art. 1892 e 1893 c.c.). È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico;**
- b) prima della sottoscrizione del questionario o della dichiarazione di buono stato di salute, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario o nelle dichiarazioni sottoscritte;**
- c) anche nei casi non espressamente previsti dall'Impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, restando inteso che il costo di tali accertamenti è a suo carico;**
- d) L'assicurato non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati ad ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi.**

I sottoscritti Contraente e Assicurato, presa cognizione delle Condizioni di Assicurazione relative alla forma prescelta, depositata presso l'IVASS:

1. dichiarano che la proposta stessa deve servire di base al contratto da stipularsi e deve FORMARNE PARTE INTEGRANTE;
2. dichiarano che non hanno taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in rapporto ai questionari che precedono e che tutte le dichiarazioni e risposte rese nella presente proposta sono assolutamente veritiere per servire di base al contratto proposto; ne assumono la responsabilità anche se per eventuali impedimenti, siano state scritte da altro secondo le loro indicazioni;
3. si obbligano a produrre alla Società ed a lasciare in proprietà della stessa la documentazione sanitaria che gli è stata richiesta. Per la predisposizione di tale documentazione l'Assicurato dovrà rivolgersi ai medici di gradimento della Società utilizzando i supporti predisposti e sarà tenuto a regolare direttamente le spese conseguenti;
4. dichiarano di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono aver curato e visitato l'Assicurato e tutte le altre persone, Enti, case di cura ecc, ai quali la Società credesse in ogni tempo, anche dopo la sua morte, di rivolgersi per informazioni.

L'Assicurato dichiara, ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile, che con la firma della presente proposta, da il proprio assenso alla stipula della polizza sulla sua vita.

Qualora il Contraente sia persona fisica diversa dall'Assicurato, in caso di suo decesso, nella contraenza della polizza subentra, con i relativi diritti e doveri e compresa la facoltà di revocare la designazione beneficiaria, l'Assicurato stesso. L'Assicurato, se diverso dal Contraente, con la firma della presente, accetta di subentrare nella contraenza della polizza in caso di decesso del Contraente originario.

IL CONTRAENTE

(In caso di minore firma dell'esercente la potestà
genitoriale)

L'ASSICURATO

(In caso di minore firma dell'esercente la potestà
genitoriale)

Proposta n°:**Agenzia:****INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso atto di quanto contenuto nel modulo 220059, relativo all'informativa sul Trattamento dei Dati Personali resa in applicazione della vigente normativa sulla "privacy", Dlgs 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") e di acconsentire al trattamento dei dati personali, sia comuni che particolari (ex sensibili), che li riguardano, per le finalità assicurative. Il sottoscritto Contraente dichiara di essere stato compiutamente informato (ai sensi degli art. 58,59 e 60 del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018) sugli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche (condizioni generali di assicurazione, oggetto delle garanzie,.....) alla durata, ai costi ed ai limiti di copertura, e che le prestazioni proposte risultano coerenti e proporzionate alle esigenze e alle aspettative espresse.

Il contraente dichiara di essere stato informato in merito ai su menzionati obblighi di legge ed ai corrispondenti adempimenti previsti nel quadro delle procedure FATCA e CRS, se ad esso applicabili.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, gratuitamente, prima della sottoscrizione della presente proposta, il Key Information Document (KID), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP), le Condizioni di Assicurazione, il Glossario ed il Modulo di proposta che compongono il presente Set Informativo Mod. 220177 Ed. 02/2026 e dichiara di aver avuto un tempo sufficiente, prima della sottoscrizione, per prenderne visione e comprenderne i contenuti.

IL CONTRAENTE

(In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)

L'ASSICURATO

(in caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)

Confermo di aver identificato personalmente il Legale Rappresentante del Contraente, firmatario della presente proposta e di aver effettuato la rilevazione dei dati ai sensi del D.Lgs 231/2007. Attesto che sul presente modulo, firmato dal Contraente e dall'Assicurato, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.

Firma dell'Agente/Collaboratore**Data di sottoscrizione**

Contraente dichiara di approvare espressamente, anche ai sensi degli Artt.1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3 – Prestazioni Assicurate; 4 – Durata del Contratto e limiti d'età; 5 – Conclusione ed efficacia del Contratto; 6 – Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato; 7 – Premi; 8 - Investimento del Premio nella Gestione Separata; 9– Costi; 10 – Diritto di revoca della Proposta; 11 – Diritto di recesso del Contraente; 12 – Riscatto; 17 – Pagamenti della Compagnia; 20 – Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio; 21 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni.

IL CONTRAENTE

(In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A0955 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

